

DELIBERAZIONE N. 13 DEL 17 APRILE 2023

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011.

L'anno duemilaventitre, il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 15.00, previa formale convocazione, in prima convocazione, si è riunito il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che al momento della votazione si è constatato che tra i componenti in presenza e i componenti collegati attraverso la piattaforma gratuita Microsoft Teams, dal luogo da ciascuno di essi indicato ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi dell'Ente Idrico Campano in modalità telematica" approvato con Deliberazione n. 10 del 13 aprile 2022 – sono presenti i seguenti consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Luogo dal quale si partecipa alla riunione	Presente	Assente
1	Mascolo Luca	Sede EIC	Х	
2	Bene Raffaele	Sede EIC	Х	
3	Caiazza Raffaele	Sede EIC	Х	
4	Centanni Gelsomino	Abitazione	Х	
5	Colombiano Anacleto	Sede EIC	Х	
6	Coppola Raffaele	Sede EIC	Х	
7	Di Sarno Salvatore	In movimento	Х	
8	Forgione Pompilio	Sede EIC	Х	
9	Palmieri Beniamino	Abitazione	Х	
10	Parente Giuseppe	Sede EIC	X	
11	Parisi Salvatore	Sede EIC	X	
12	Pelliccia Massimo	Abitazione	X	
13	Pirozzi Francesco	Sede EIC	X	
14	Pirozzi Nicola	Comune di Giugliano in Campania	X	
15	Rainone Felice	Sede EIC	X	
16	Romano Roberto	Sede EIC	Х	
17	Sarnataro Luigi	Sede EIC	X	
18	Scotto Giuseppe	Sede EIC	Х	
19	Supino Stanislao	Abitazione	X	
20	Urciuoli Ernesto			х

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 19 componenti del Comitato Esecutivo su 20 in carica constatando il rispetto del numero legale. Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che assume le funzioni di segretario verbalizzante.



IL COMITATO ESECUTIVO

Premesso che

- la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 "Riordino del servizio idrico campano ed istituzione dell'Ente Idrico campano", come modificata dalla legge regionale 2 agosto 2018 n. 26, nel definire l'ATO Unico Regionale, ha istituito l'Ente Idrico Campano (EIC) quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Regionale;
- l'EIC ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile giusta previsione dell'art. 7, comma 2, legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15;
- "(...) all'EIC si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, IV, V, VI e VII della parte II del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267", come previsto dall'art. 9, comma 2, della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15;
- con la delibera della G.R. n. 885 del 29 dicembre 2015 veniva approvato lo Statuto dell'Ente Idrico Campano, disciplinando tra l'altro l'organizzazione ed il funzionamento degli organi di governo, prevedendo per tale Ente Idrico Campano, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della L.R. n. 15/2015 la forma giuridica di consorzio obbligatorio;
- occorre procedere al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 ed alla variazione degli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011;

Visti

- I'articolo 228, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- l'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede che "Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";
- il punto 6.1, dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, il quale stabilisce che "... possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili...(di conseguenza non re-imputate attraverso l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato, ma conservate a residuo), le spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la



propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento".

Considerato che

- il fondo pluriennale vincolato viene costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, al fine di consentire la reimputazione degli impegni che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, non risultano più esigibili nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce; tale fondo prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano;
- il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può essere (quindi a discrezione) destinato a garantire anche la copertura di spese correnti, quali:
 - 1. Le spese impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa;
 - 2. Le spese per il trattamento accessorio premiante;
 - 3. Le spese per incarichi legali;
- nel caso dell'Ente Idrico Campano, non sussistono spese in conto capitale, con riferimento alle quali il FPV è necessario.

Atteso che

- il Responsabile finanziario, con apposita nota (prot. n. 4045 del 22/02/2023) ha trasmesso l'elenco dei residui attivi e passivi di competenza dei vari responsabili, richiedendone la verifica, (al fine del loro mantenimento, cancellazione, riduzione e/o reimputazione) e successiva comunicazione al settore finanziario entro il 05/03/2023;
- i responsabili destinatari della nota di cui sopra, hanno dato i seguenti riscontri:
 - prot. n. 4572 del 28/02/2023 per il distretto di Caserta;
 - prot. n. 5159 del 06/03/2023 per la Sede Centrale;
 - prot. n. 5344 del 08/03/2023 per il distretto Sele;
 - prot. n. 5566 del 10/03/2023 per il distretto Irpino e Sannita;
 - prot. n. 6022 del 15/03/2023 per il distretto Napoli Città e Napoli Nord;
 - prot. n. 5634 del 10/03/2023 per il distretto Sarnese Vesuviano;
 - prot. n. 6425 del 21/03/2023 per la Sede Centrale settore risorse umane;
- il Responsabile del servizio finanziario, sulla base dei dati trasmessi con le note di cui sopra, (eventualmente modificati dallo stesso, qualora si siano poste in essere operazioni contabili sui vari residui attivi e passivi prima delle operazioni di riaccertamento), ha provveduto ad effettuare le relative operazioni sui residui, con riferimento alle voci da conservare, a quelle da eliminare definitivamente (in quanto non corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate), a quelle da ridurre ed infine a quelle da eliminare e reimputare agli esercizi successivi al 31.12.2022 nelle quali l'esigibilità avrà scadenza.

Considerato che, la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- la creazione, nel bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, del fondo pluriennale vincolato connesso alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;



il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata; la costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate.

Verificato che

- come da allegato prospetto "proposta variazione esigibilità ordinaria", a conclusione del processo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, non risultano residui attivi da reimputare mentre, risultano residui passivi da reimputare per € 341.460,24 e che, da quanto sopra, consegue un valore del Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti pari ad € 341.460,24;
- risulta, come dall'allegato prospetto "variazioni entrata/uscita elenco analitico e sintetico anno 2022" un ammontare di residui attivi definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche attive perfezionate di € 32.780,49 e residui passivi definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate per € 1.760.287,77;
- risulta, come dall'allegato prospetto "elenco dei residui da riportare al termine dell'anno 2022 entrate/uscite" un ammontare di residui attivi conservati in quanto correlati ad obbligazioni giuridiche attive perfezionate di € 158.489.064,30 e residui passivi conservati in quanto correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate per complessivi € 154.135.182,52, al lordo degli impegni da imputare a FPV.

Preso atto che fino a quando non viene approvata la variazione di esigibilità ordinaria, la somma imputata a FPV si configura ancora come residuo, quindi nei documenti contabili oggetto di approvazione, figurerà un importo che include sia i residui conservati che i residui da reimputare.

Considerato che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, il presente provvedimento è di competenza dell'organo esecutivo, nel caso specifico del Comitato Esecutivo.

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, con verbale n. 8 del 06.04.2023, accolto al protocollo dell'Ente con il numero 7882 del 06.04.2023.

Visti il parere del Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla regolarità contabile; il parere del Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica.

Tutto ciò premesso con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e l'astensione dei componenti Salvatore Di Sarno e Massimo Pelliccia

DELIBERA

- 1. di approvare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, le risultanze della revisione ordinaria dei residui attivi e passivi e della variazione di esigibilità, relative agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, alla data del 31.12.2022, così come indicato:
 - a) nel prospetto "proposta variazione esigibilità ordinaria" allegato al presente provvedimento, per quanto attiene, rispettivamente, all'elenco dei residui attivi eliminati e reimputati affinché siano riaccertati in quanto crediti a esigibilità futura, e all'elenco dei residui passivi eliminati e reimputati affinché siano reimpegnati in quanto obbligazioni passive giuridicamente perfezionate a scadenza futura;
 - b) nel prospetto "variazioni entrata/uscita elenco analitico e sintetico anno 2022" allegato al presente provvedimento per quanto attiene alla eliminazione definitiva di residui attivi e passivi cui non



- corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, con particolare riferimento agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
- c) nel prospetto "elenco dei residui da riportare al termine dell'anno 2022 entrate/uscite" allegato al presente provvedimento per quanto attiene i residui attivi conservati in quanto correlati a obbligazioni giuridiche attive perfezionate e i residui passivi conservati in quanto correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate.

2. di dichiarare, con separata e unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Direttore Generale prof. ing. Vincenzo Belgiorno